



www.associazioneimc.it



MEDIAZIONE CIVILE E LE ISTRUZIONI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

D. Lgs. 4.03.2010, n. 28 - D.M. Giust. 18.10.2010, n. 180 - D.M. Giust. 6.07.2011, n. 145 - C.M. Giust. 20.12.2011

L'istituto della mediazione civile e commerciale, il quale ha avuto ingresso nell'ordinamento italiano solo nel 2010, è senz'altro l'istituto che più di altri ha fatto discutere giuristi e studiosi del diritto, in particolar modo in merito al carattere di obbligatorietà con cui era stato previsto dal Legislatore.

Proprio in relazione a questo aspetto, si sono di recente pronunciate, in ambito nazionale ed europeo, due tra le più importanti istituzioni, la commissione europea e la Corte Costituzionale, comportando rilevanti novità nella materia e il raggiungimento di alcuni punti fermi, almeno per ora, sulla questione prima accennata.

SCHEMA DI SINTESI

PARERE COMMISSIONE EUROPEA	⇒	Nei primi mesi dell'anno scorso, il servizio giuridico della Commissione europea, ha presentato un parere non vincolante alla Corte di Giustizia, la quale doveva decidere su di una causa avente ad oggetto un giudizio in materia assicurativa dinanzi ad un giudice di pace italiano.	⇒	In quell'occasione, dunque, la Commissione europea, ha potuto esprimere il proprio parere in merito alla mediazione ex direttiva CE/52/2008, come recepita in Italia dal decreto 28/10 e relativo regolamento d'esecuzione (D.M. 180/2010).
PARERE SULL'OBLIGA- TORIETÀ	⇒	Innanzitutto, la Commissione ha sottolineato come la previsione di obbligatorietà di un passaggio in mediazione prima dell'accesso al giudice sia conforme al diritto comunitario, in quanto misura non sproporzionata per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale.	⇒	La Commissione, in particolare, ha ricordato che l'art. 5, c. 2, della direttiva 2008/52/CE fa salva la legislazione nazionale che renda il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.
PARERE SULLE SANZIONI	⇒	La commissione ha inoltre dato parere positivo su di un altro punto controverso dell'istituto e cioè la previsione di sanzioni in caso di mancata partecipazione al procedimento, sia esse pecuniarie, sia relative agli argomenti di prova.	⇒	Si afferma, infatti, che dette sanzioni, non risultano tali da ostacolare o rendere particolarmente difficile l'accesso al giudice. Questo grazie alla copertura assicurata dal principio di confidenzialità ed inutilizzabilità.
PARERE SUI COSTI E SUI TEMPI	⇒	Infine la Commissione si è espressa positivamente anche in merito ai costi delle procedure di mediazione e alla durata della stessa (fissata, per l'Italia, in 4 mesi), che si va ad aggiungere all'eventuale tempo necessario per lo svolgimento del successivo procedimento ordinario.	⇒	• Questa misura non appare tale da comportare un ritardo nell'introduzione e nella definizione di un successivo giudizio che possa essere tale da risultare manifestamente sproporzionato rispetto all'obiettivo di garantire una composizione più rapida delle controversie. • Spetterà, tuttavia, al giudice nazionale stabilire caso per caso, così come per i costi, se il ritardo che l'esperimento della mediazione obbligatoria comporta rispetto al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, non sia tale da comportare una compressione dello stesso.
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE	⇒	La Corte, con sentenza 272/2012, è intervenuta sulla disciplina della mediazione civile, ravvisando, come si poteva desumere anche dal solo dispositivo della pronuncia, un difetto di delega da parte del Parlamento al Governo relativamente alla obbligatorietà del tentativo di mediazione in particolari materie.	⇒	Ma, nonostante, la priorità logica che ha indotto la Corte ad affrontare pregiudizialmente la questione del difetto di delega, non le abbia consentito di scendere ad un esame nel merito degli altri profili di incostituzionalità sollevati, tuttavia dalla sentenza del giudice delle leggi possono essere tratti ulteriori interessanti spunti di lettura.

APPROFONDIMENTI

**MEDIAZIONE CIVILE
E NORMATIVA EUROPEA**

• La Corte afferma che, laddove il Legislatore nazionale volesse oggi intervenire, con legge ordinaria, sulla disciplina della mediazione prevedendo ipotesi di obbligatorietà ciò non sarebbe affatto in contrasto con la normativa europea la quale prende in considerazione la mediazione anche nella sua forma obbligatoria, come una delle possibilità in cui si può articolare la mediazione, la cui scelta rientra nella piena e legittima discrezionalità del Legislatore nazionale.

• I primi commentatori hanno quindi desunto il fatto che laddove il Legislatore italiano reintrodusse la mediazione obbligatoria, così come auspicato anche da alcuni vertici della magistratura, ciò sarebbe del tutto in linea con la legislazione europea, né si potrebbe sollevare con qualche fondamento giuridico questione di costituzionalità.

**MEDIAZIONE CIVILE
LA COSTITUZIONE**

• Relativamente alla presunta incostituzionalità dell'istituto per violazione dell'art. 24 Cost, nessun contrasto con detta norma sarebbe ravvisabile nella previsione di una «condizione di procedibilità». Anche in passato, infatti, la Corte costituzionale ha costantemente ritenuto che l'art. 24 della Carta non possa essere violato dalla previsione di una condizione di tal genere.

• In particolare, la Consulta ha affermato il principio secondo cui il rigore con cui è tutelato il diritto di azione non comporta affatto l'assoluta immediatezza del suo esperimento.
• Al contrario, si è ricordato, il principio di economia processuale, inteso come più efficace e pronta soluzione dei conflitti, ha solitamente fondato la rispondenza dei condizionamenti censurati alla previsione costituzionale del diritto di azione.

**CONSEGUENZE
NELL'IMMEDIATO
DELLA SENTENZA
DELLA CORTE**

• Come sempre avviene a seguito di una sentenza di accoglimento della Corte, la norma oggetto della pronuncia è stata modificata in ossequio alle direttive contenute nel pronunciamento, rimanendo immutata per il resto.

• Le principali conseguenze della sentenza sono:
.. la conciliazione è tornata facoltativa nelle materie per le quali, prima dell'intervento del giudice delle legge, era prevista come obbligatoria;
.. sono scomparse le sanzioni pecuniarie per chi non partecipa al procedimento di mediazione.

STATO DEI FATTI

• Rimane il principio di fondo secondo il quale chiunque può accedere alla conciliazione per la mediazione di una controversia civile e commerciale in materia di diritti disponibili. Ora come allora, la controversia può essere decisa o da un giudice o da un soggetto diverso, come, per l'appunto, l'Organismo di mediazione.

• Permangono tutti gli aspetti positivi della mediazione civile (tempi brevi, costi ridotti, sicura soddisfazione dei partecipanti in caso di accordo), della cui esistenza il legale è ancora obbligato a rendere edotto il proprio cliente.